

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

DELIBERA 28 gennaio 1983

Definizione degli allevamenti ittici da considerarsi insediamenti civili, ai sensi della legge, 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, recanti norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

(Gazzetta Ufficiale n. 31 del 2 febbraio 1983)

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la delibera 8 maggio 1980, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 14 maggio 1980, con la quale questo Comitato ha provveduto, a termini dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, a definire le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili ai sensi dell'art. 1 -quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge n. 690/1976;

Considerato che con la predetta delibera si e' fatto riserva di corrispondere a quanto richiesto dall'Associazione piscicoltori italiani (A.P.I.) in ordine alla classificazione degli allevamenti ittici;

Visti gli ulteriori elementi di giudizio forniti dalla A.P.I. e dalle amministrazioni interessate;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, organo tecnico-scientifico di questo Comitato, il quale ha espresso il proprio parere con voto n. 289 del 14 luglio 1981;

Considerato che la normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ha per oggetto la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonche' in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
che tutti gli insediamenti che diano luogo a scarichi sono quindi soggetti alla disciplina di che trattasi;

che, a termini del citato art. 17 della legge n. 650/1979, e' compito di questo Comitato provvedere soltanto alla definizione delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili, ai sensi dell'art. 1-quater, della ripetuta legge n. 690/1976;

Ritenuto che tra le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile rientrano, per le loro caratteristiche, anche gli allevamenti ittici; che possono essere considerati insediamenti civili gli allevamenti ittici che diano luogo a scarico terminale e che si caratterizzino per una densita' di affollamento inferiore ad 1 Kg per mq di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

DELIBERA:

Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono considerati insediamenti civili gli allevamenti ittici che danno luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densita' di affollamento inferiore ad 1 Kg per mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.